

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) ORLANDI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) STELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) RICCI	Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(MI) TINA	Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore STELLA GIOVANNI

Nella seduta del 15/12/2015 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

FATTO

In relazione ad una fattispecie di sospensione delle rate di un mutuo ipotecario, il ricorrente chiede al Collegio di ricalcolare in diminuzione l'importo degli interessi addebitati dalla banca durante il periodo di sospensione e di rettificare la relativa segnalazione in Centrale dei Rischi.

Nel dettaglio, il ricorrente, assistito da avvocato di fiducia, espone quanto segue:

- in data 03.08.2006, stipulava con l'intermediario convenuto un contratto di mutuo ipotecario per un importo di € 500.000,00;
- con atti integrativi del contratto sottoscritti il 07.03.2011, il 28.09.2011 e il 01.06.2012, veniva convenuta la sospensione temporanea del pagamento, rispettivamente, di n. 6 rate nell'anno 2010 (da giugno a novembre), di n. 9 rate nell'anno 2011 (da febbraio ad aprile e da luglio a dicembre) e di n. 7 rate nell'anno 2012 (da aprile a ottobre) e, conseguentemente, modificato il piano di ammortamento;
- l'art. 3 di ciascuno degli Atti Integrativi disponeva che, a partire dalla decorrenza della prima rata sospesa e fino alla scadenza dell'ultima rata sospesa, maturassero *"interessi per dilazione sul pagamento"* *"calcolati sul capitale residuo del mutuo risultante alla data di inizio del periodo di sospensione"*;

- il medesimo art. 3 disponeva che tali interessi, unitamente alle rate sospese, venissero addebitati su un Conto Finanziamento Accessorio e fossero collocati in coda al piano di ammortamento, che pertanto si prolungava per una durata corrispondente;
- in forza di tali pattuizioni veniva addebitato sul conto accessorio l'importo complessivo di € 69.427,98 dato dalla somma i) dell'importo in linea capitale delle 22 rate sospese (pari ad € 31.080,90 e ii) degli interessi corrispettivi e da sospensione su tali rate (quantificati cumulativamente in € 38.347,08). Tale era, infatti, l'importo che emergeva dall'ultima segnalazione in Centrale Rischi nota al ricorrente del 31.07.2014;
- con reclamo del 19.12.2014, il ricorrente contestava la nullità dell'art. 3 degli atti integrativi nella parte relativa alle modalità di calcolo degli interessi da sospensione, chiedendo contestualmente alla banca convenuta di ricalcolare in diminuzione il debito residuo del mutuo e di rettificare le informazioni in Centrale Rischi, nonché *“di rettificare alcune incongruenze documentali (discrepanze tra il piano di ammortamento e i rendiconti periodici)”*;
- con lettera del 29.01.2015, l'intermediario riscontrava il reclamo in modo del tutto insoddisfacente.

Nella parte in diritto del ricorso, si sostiene in sintesi:

- la nullità dell'art. 3 degli atti integrativi, nella parte relativa alle modalità di calcolo degli interessi da sospensione, per mancanza o illiceità della causa cd. concreta e per vessatorietà (ex art. 36 codice del consumo);
- vi è, infatti, una *“evidente sproporzione tra l'importo delle rate sospese e quello degli interessi richiesti dalla banca per la sospensione”*;
- come ritenuto dall'ABF in alcune pronunce (nn. 3257/2013;4574/2013 e 1340/2014), gli interessi dovevano essere calcolati non sull'intero debito residuo bensì sul solo importo (in linea capitale) delle rate venute a scadenza nel periodo di sospensione;
 - la clausola in questione è nulla ex art. 36 codice del consumo in quanto determina a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, senza essere stata oggetto di una trattativa individuale secondo la previsione dell'art. 34, comma 4 dello stesso codice del consumo.

Sempre nel ricorso si evidenzia un'anomalia nel piano di ammortamento (all. n. 6 ricorso), in quanto:

- dalla rata n.73, recante un debito residuo di € 447.158,67, si sale improvvisamente alla rata n.74, recante un debito residuo di € 483.942,74, in questo modo portando il “debito residuo” in linea Capitale ad € 538.347,08 in luogo degli originari € 500.000,00;
- *“l'importo complessivamente addebitato, in parte illegittimamente, per effetto della sospensione (pari ad Euro 69.427,98), emerge in corrispondenza della rata n. 300 (Euro 69.427,98) e viene distribuito nelle successive n. 22 rate (dalla n. 301 alla n. 322), corrispondenti alle rate capitali sospese accodate alla fine per Euro 31.080,90, maggiorate di interessi corrispettivi e da sospensione, questi ultimi erroneamente calcolati per un totale complessivo di Euro 38.347,08”*;
- *“gli interessi complessivi non possono, però, essere pari ad Euro 38.347,08 in quanto gli interessi da sospensione sono stati calcolati dalla Banca in conformità alla clausola, nulla, di cui all'art. 3 degli Atti Integrativi e non, come sarebbe stato esatto fare, sui soli importi delle rate sospese”*.

Nelle conclusioni, il ricorrente chiede:

- di ordinare alla banca convenuta di *“ricalcolare in diminuzione il debito [del ricorrente], di stonare le eccedenze sugli interessi da sospensione, di procedere alla immediata rettifica delle informazioni visibili in Centrale Rischi”*;

di condannare la banca convenuta *“al pagamento, a titolo di risarcimento del danno, delle spese professionali che [il ricorrente] è stato costretto a sostenere”* (cfr. all. 9 ricorso: nota spese dell'importo totale di € 4.910,48).

Nelle controdeduzioni presentate in data 22.05.2015 l'intermediario, dopo avere premesso di aver risposto con lettera del 29.01.2015 al reclamo del 19.12.2014, ricevuto in data 02.01.2015, espone quanto segue:

- dietro richiesta del cliente, adottava 4 successivi provvedimenti di sospensione delle rate del mutuo (da giugno a novembre 2010, da febbraio ad aprile 2011, da luglio a dicembre 2011 e da aprile ad ottobre 2012), le cui condizioni venivano disciplinate dai relativi atti integrativi sottoscritti il 30.11.2010, 07.03.2011, 28.09.2011 e 01.06.2012;
- il cliente, sia con richiesta della sospensione sia con la stipula dell'atto modificativo del contratto di mutuo, accettava che le rate scadenti durante il periodo di sospensione venissero addebitate, e “accodate” al piano di ammortamento, su un “Conto di Finanziamento Accessorio” avente funzione di mero regolamento contabile delle rate sospese (in linea capitale e interessi) e degli interessi di sospensione (cfr. all. da 3 a 10 controdeduzioni);
- accettava inoltre che, a partire dalla data di decorrenza della prima rata sospesa fino alla scadenza dell'ultima rata sospesa, gli interessi di sospensione venissero calcolati sul capitale residuo del mutuo risultante alla data di inizio del periodo di sospensione, applicando il tasso di interesse tempo per tempo vigente, secondo quanto previsto nel contratto di mutuo, nei vari periodi di sospensione per un totale di € 19.151,41 (cfr. all. da 3 a 10 controdeduzioni);
- per effetto dei quattro provvedimenti di sospensione concessi dalla banca convenuta, venivano sospese complessivamente 22 rate mensili per l'ammontare complessivo del conto accessorio pari a € 69.427,98 (da rimborsare, salva la facoltà di estinzione anticipata, dopo la scadenza originaria del mutuo ovvero dopo il 30.09.2031);
- detto saldo derivava dalla somma delle rate sospese pari a € 50.276,57 e degli interessi di sospensione pari a € 19.151,41, quest'ultimi ricavati applicando il tasso di funzionamento del mutuo - nei vari periodi in cui è operante la sospensione - al capitale residuo del mutuo risultante all'inizio di ciascun periodo di sospensione (cfr. all. 13 controdeduzioni);
- alla fine del piano d'ammortamento originario (30.09.2031) risultano le 22 rate relative al Conto di Finanziamento Accessorio (all. 14 controdeduzioni), come previsto dall'art. 4 dell'accordo di sospensione (nonché nei moduli di richiesta della sospensione) a norma del quale *“le rate di rimborso del Conto di Finanziamento Accessorio (relative alle rate sospese del mutuo e agli interessi per dilazione di pagamento) sono accodate (rinviate) alla fine del piano di ammortamento originario”*;
- per quanto riguarda le perplessità del ricorrente sull'ammontare del debito residuo, va tenuto presente che il piano di rimborso consegnato al cliente, dopo la concessione della sospensione, riportava un debito residuo teorico (ovvero quello in assenza della sospensione) maggiorato del saldo del conto accessorio (come sopra determinato); tale modalità di riporto del debito residuo aveva valenza prospettico/contabile ininfluenza sullo sviluppo del piano d'ammortamento del prestito: al termine di ogni periodo di sospensione la contabilizzazione delle rate riprendeva automaticamente secondo la periodicità e gli importi previsti dal piano originario (come previsto contrattualmente);
- le decisioni dell'ABF richiamate nel ricorso non sono pertinenti in quanto fanno riferimento a sospensioni *ex lege* ovvero a iniziative, sia pur volontarie, ma basate su un preventivo accordo tra ABI e Associazioni di consumatori, mentre nel caso di specie le sospensioni venivano concesse a discrezione della banca e per di più al di fuori di ogni accordo ABI-Consumatori;

- il ricorrente sottoscriveva ben 4 accordi di sospensione, prendendo atto ad ogni occasione delle modalità di calcolo degli interessi, sollevando obiezioni solo dopo aver usufruito di tutte le sospensioni.

La banca espone, ancora, che in via ipotetica:

- gli interessi da sospensione sarebbero stati pari a soli € 146,96 nel caso in cui il cliente avesse estinto anticipatamente il mutuo al termine del periodo di sospensione, nel novembre 2012;

- inquadrando la fattispecie nel mancato pagamento della rata per inadempimento del mutuatario (posto che la sospensione veniva concessa al ricorrente quando già alcune rate pregresse non erano state adempiute nei termini, come risulta dall'allegato 11 alle controdeduzioni) e riconteggiando gli interessi di sospensione (secondo il criterio invocato dal ricorrente del "calcolo sulle rate sospese anziché sull'intero capitale residuo") sull'intero importo della rate - e non sulla sola quota capitale - si giungerebbe ad un importo di € 25.401,43, a fronte dei € 19.151,41 richiesti dalla banca (cfr. all. 15 controdeduzioni, nel quale il calcolo viene effettuato tenendo conto dell'importo della rate incluse nella sospensione, del tasso vigente tempo per tempo, nonché di un periodo di dilazione di pagamento di ciascuna rata sospesa pari a circa 21 anni).

Nelle conclusioni, l'intermediario chiede al Collegio *"di considerare già di per sé accolte le richieste del ricorrente e, comunque, di respingere il ricorso"*.

A quanto sopra va aggiunto che nella lettera di risposta al reclamo in data 29.01.2015 l'intermediario convenuto, per quanto riguarda le doglianze in ordine alle segnalazioni in Centrale Rischi, precisa di avere segnalato i dati relativi al "conto di finanziamento accessorio" (il cui saldo è varato nel tempo in corrispondenza alle varie sospensioni) in ottemperanza alla Circolare di Banca d'Italia n. 139 dell'11.02.1991 (*"Centrale dei rischi. Istruzioni per gli intermediari creditizi"*), a norma della quale gli intermediari devono segnalare, relativamente alle linee di credito concesse alla Clientela, tanto l'importo accordato (ossia il *"credito che gli organi competenti dell'intermediario segnalante hanno deciso di concedere al cliente"*), tanto quello utilizzato (ovvero *"l'ammontare del credito erogato al cliente alla data di riferimento della segnalazione"*).

DIRITTO

In via preliminare, si osserva che la contestazione relativa all'asserita applicazione di interessi di mora superiori al tasso soglia antiusura (cfr. reclamo in data 19.12.2014) non è stata riproposta nel ricorso.

In data 03.08.2006 il ricorrente ha sottoscritto un contratto di *"mutuo casa ipotecario a tasso variabile e rata costante"* (all. 1 ricorso).

Con successivi 4 atti integrativi le parti hanno concordato la sospensione del pagamento di complessive 22 rate; in particolare:

- atto integrativo del 30.11.2010: n. 6 rate da giugno a novembre 2010;
- atto integrativo del 07.03.2011: n. 3 rate da febbraio ad aprile 2011;
- atto integrativo del 28.09.2011: n.6 rate da luglio a dicembre 2011;
- atto integrativo del 01.06.2012: n.6 rate da aprile a settembre 2012.

L'intermediario ha prodotto copia sottoscritta sia delle richieste di sospensione - ove viene indicata quale causa della stessa la *"cessazione dell'attività di lavoro autonomo"* - che degli atti integrativi successivamente stipulati (cfr. all. da 3 a 10 delle controdeduzioni).

Sia nelle richieste di sospensione che negli atti integrativi è previsto che gli interessi da sospensione siano calcolati sul capitale residuo risultante alla data di inizio della sospensione e addebitati su un conto accessorio accordato al piano di ammortamento

originario. In particolare l'art. 3 (*"Interessi"*) degli atti integrativi così stabilisce: *"A partire dalla data di decorrenza della prima rata sospesa fino alla scadenza dell'ultima rata sospesa maturano gli interessi per dilazione del pagamento. I suddetti interessi: - sono calcolati sul capitale residuo del mutuo risultante alla data di inizio del periodo di sospensione, come specificato al precedente articolo, applicando il tasso fisso o il tasso variabile tempo per tempo vigente, a seconda di quanto previsto nel contratto di mutuo - vengono addebitati sul Conto di Finanziamento Accessorio (lo stesso su cui vengono addebitate le rate sospese). La Parte Mutuataria prende atto e accetta, unitamente ai Garanti, che il numero complessivo delle rate di rimborso del conto di finanziamento accessorio sarà pari al numero delle rate oggetto della sospensione, ma di importo maggiore in quanto comprensive degli interessi descritti nel presente articolo"*.

Per effetto di tali pattuizioni, il piano di ammortamento è stato allungato di n. 22 rate - numero pari alle rate sospese - per un ammontare complessivo del suddetto "conto di finanziamento accessorio" di € 69.427,98.

Sulla base della documentazione agli atti, tale importo, che corrisponde al debito residuo alla rata n. 300 del piano di ammortamento del 03.07.2014 allegato dal ricorrente (all. 6 ricorso; cfr. anche piano di ammortamento del 02.04.2015 di cui all'allegato 14 controdeduzioni), risulta così composto:

- € 50.276,57 rate sospese in linea capitale e interessi (cfr. all. 11 controdeduzioni);
- € 19.151,41 interessi da sospensione, ottenuti applicando il tasso di interesse previsto in contratto - per i periodi in cui è stata operante la sospensione - al debito residuo in essere all'inizio di ciascun periodo di sospensione (cfr. all. 13 controdeduzioni, contenente una tabella con il calcolo degli interessi da sospensione: il calcolo considera il debito residuo esistente all'inizio di ogni periodo di sospensione, il tasso d'interesse *pro tempore* vigente e la variabile tempo di 1 mese).

Pertanto, per quanto concerne gli interessi addebitati durante il periodo di sospensione, sia in fase di richiesta sia in fase di atto integrativo del mutuo si prevedeva che, dalla decorrenza della prima rata sospesa fino alla scadenza dell'ultima rata sospesa, maturassero interessi calcolati sul capitale residuo del mutuo esistente alla data di inizio del periodo di sospensione applicando il tasso di interesse tempo per tempo vigente a seconda di quanto previsto nel contratto di mutuo.

Al contrario il ricorrente chiede che tali interessi vengano calcolati sulla sola quota capitale delle rate sospese.

Al riguardo, si osserva che nel caso di specie si tratta di sospensioni delle rate di mutuo concesse a discrezione della banca e gli interessi di sospensione sono stati applicati in ragione di un accordo tra le parti: considerata la trasparenza contrattuale con la quale l'intermediario ha reso edotto il ricorrente sulle scelte seguite nei suoi comportamenti, non si ritiene che vi siano margini di censurabilità nel comportamento dell'intermediario medesimo nella gestione contrattuale della situazione controversa (in termini, nei confronti dello stesso intermediario e con riferimento ad un accordo tra le parti di analogo tenore, cfr. Coll. Milano, n. 4297/2015: *"Il ricorrente contesta la modalità di calcolo degli interessi con riferimento al periodo di sospensione. E' pacifico che la sospensione è intervenuta per 12 mesi nel periodo compreso a partire dal 30.06.2010 al 31.05.2011 a seguito di un accordo stipulato dalle parti e allegato dalla banca (Cfr. All.ti 3 e 4). In merito, l'intermediario produce la richiesta di sospensione ove è previsto (Cfr. All. 3) che gli interessi conseguenti alla sospensione "sono calcolati sul capitale residuo risultante alla data di inizio del periodo di sospensione". Sotto questa luce, l'interesse è stato applicato in ragione di un accordo tra le parti; sicché il Collegio non può sindacare l'atto di autonomia, il quale non urti contro norme imperative inderogabili, sicché la domanda appare priva di fondamento..."*; così anche Coll. Napoli nn. 7598/2015 e 3676/2014). Si segnala, ancora,

che il Collegio di coordinamento, decisione n. 5885/2015, nell'esprimersi sulla diversa questione vertente sulle modalità di determinazione degli interessi spettanti alla banca mutante in relazione alla sospensione del pagamento delle rate del mutuo disposta per effetto dell'art.8 del D.L. n.74/2012, emanato a seguito degli eventi sismici che nel maggio del 2012 hanno colpito il territorio dell'Emilia Romagna, precisa quanto segue: *"In linea generale si deve osservare che ove una sospensione del mutuo sia perfezionata su base negoziale, deve aversi riguardo, come è ovvio, al contenuto dell'accordo, fermo restando che la concessione di una moratoria nel pagamento delle rate, in difetto di una espressa rinuncia da parte della banca mutuante, postula il diritto di quest'ultima di recuperare il rendimento del capitale prestato, risolvendosi altrimenti in una perdita economica senza causa. E tale recupero, ove le rate di mutuo sospese (comprehensive degli interessi contrattuali incorporati) non siano corrisposte immediatamente e per l'intero dopo la sospensione, non può che avvenire, secondo criteri di matematica finanziaria, facendo slittare in misura corrispondente il piano di ammortamento e spalmando sull'intero capitale residuo gli interessi di sospensione..."*.

Le decisioni dell'ABF richiamate nel ricorso applicano il principio invocato dal ricorrente (gli interessi devono essere calcolati sulla quota capitale delle sole rate scadute nel periodo di sospensione e non invece sul capitale che residui al momento in cui la sospensione ha avuto luogo), in quanto fanno riferimento a sospensioni *ex lege* (D.L. n. 39/2009, conv. in L. 2009, n. 77; D. L. n. 74/2012, conv. in L. 2012, n. 122) ovvero a iniziative, sia pur volontarie, ma basate su un preventivo accordo tra ABI e Associazioni di consumatori (c.d. Piano Famiglie, frutto di un accordo tra l'Abi e le associazioni di categoria dei consumatori). Nel caso di specie, come detto, le sospensioni sono state concesse a discrezione della banca e per di più al di fuori di ogni accordo ABI-Consumatori.

Né, d'altro canto, la clausola in questione (art. 3 Atti Integrativi) può considerarsi nulla, ex art. 36 codice del consumo, in quanto determinerebbe a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, senza essere stata oggetto di una trattativa individuale ex art. 34, comma 4, dello stesso codice del consumo. A prescindere dal fatto se vi sia stata o meno un'effettiva trattativa individuale sulla clausola in questione, la determinazione degli interessi di sospensione effettuata secondo i criteri sopra indicati non evidenzia il *"significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto a carico del consumatore"* invocato dal ricorrente.

Come già descritto nella parte in fatto, il ricorrente lamenta inoltre una *"anomalia"* nel piano di ammortamento in suo possesso, datato 03.07.2014: l'aumento del debito residuo dalla rata n.73 alla rata n.74, la prima dopo la conclusione dei periodi di sospensione.

In proposito l'intermediario ha documentato nelle controdeduzioni (pag. 3) e ancora più analiticamente nella risposta al reclamo (pagg. 2-3) che il piano di rimborso consegnato al cliente, dopo la concessione della sospensione, riportava un debito residuo teorico (ovvero quello in assenza della sospensione) maggiorato del saldo del conto accessorio relativo alla fase di sospensione (la quarta, nel caso della rata n. 74 in oggetto). Tale modalità di riporto del debito residuo aveva valenza prospettico/contabile ininfluenza sullo sviluppo del piano d'ammortamento del prestito: il Cliente, dopo ciascun periodo di sospensione, continuava a pagare rate composte dalle stesse quote capitale e dalle stesse quote interessi pianificate prima della sospensione; infatti, al termine di ogni periodo di sospensione la contabilizzazione delle rate riprendeva automaticamente secondo la periodicità e gli importi previsti dal piano originario (come previsto contrattualmente).

Tali repliche della banca convenuta risultano confermata dal fatto che le quote interessi delle prime rate successive ad ogni periodo di sospensione (ossia la rata n. 51 in data 31.12.2010, la rata n. 56 in data 31.05.2011, la rata n. 64 in data 31.01.2012 e la rata n. 74, in data 30.11.2012) sono di importo uguale a quello previsto dal piano di

ammortamento originario, come evidenziato dalla resistente (cfr. all.11 controdeduzioni). Gli interessi sono stati, pertanto, calcolati sul debito residuo originario in assenza di capitalizzazione.

Una volta accertata la legittima e corretta determinazione da parte della banca convenuta degli interessi di sospensione, rimane assorbita l'ulteriore richiesta del ricorrente di rettificare una presunta erronea segnalazione in Centrale Rischi di tali interessi sul conto di finanziamento accessorio.

Dalla visura prodotta dal ricorrente (relativa a segnalazioni in CR successive alle sospensioni accordate), risulta, infatti, che l'intermediario ha effettuato due distinte segnalazioni, una relativa al conto accessorio e una relativa al residuo debito al netto del conto accessorio: con riferimento al conto accessorio alle voci "Accordato" e "Utilizzato" viene segnalato l'importo di € 69.428 sopra descritto (comprensivo delle rate sospese e degli interessi di sospensione), in ottemperanza alla Circolare di Banca d'Italia n. 139 dell'11.02.1991, a norma della quale gli intermediari devono segnalare, relativamente alle linee di credito concesse alla Clientela, sia l'importo accordato che quello utilizzato.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA